



COMUNE DI ESINO LARIO

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23825

REGOLAMENTO:

**PER LA GESTIONE SERVIZIO DI PARCHEGGIO A
PAGAMENTO NELL'AREA NON CUSTODITA DI
RILEVANZA URBANISTICA in località CAINALLO.**

Approvato con delibera C.C. n. 47 del 27/12/2013

SOMMARIO:

- Art. n. 1 Riferimenti normativi
 - Art. n. 2 Soggetto gestore
 - Art. n. 3 Ambito e finalità del Regolamento
 - Art. n. 4 Caratteristiche delle cartelle "Gratta e sosta"
 - Art. n. 5 Rete distributiva
 - Art. n. 6 Obblighi per l'Ente
 - Art. n. 7 Obblighi degli Utenti
 - Art. n. 8 Diritti e doveri del Rivenditore
 - Art. n. 9 Norme sulla sosta nelle aree ad essa riservata
 - Art. n.10 Autorizzazioni
 - Art. n.11 Danni
 - Art. n.12 Violazioni e sanzioni
 - Art. n.13 Utilizzo proventi
 - Art. n.14 Vigilanza
 - Art. n.15 Controversie
 - Art. n.16 Norme transitorie e finali
 - Art. n.17 Entrata in vigore
- Allegati:
- carta topografica zone ZRU
 - copia tagliando "gratta e sosta"

Art. 1 - Riferimenti normativi

Il Nuovo Codice della Strada definisce *zone di particolare rilevanza urbanistica* ZRU le zone nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, analoghe a quelle delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, in rapporto agli effetti sulla circolazione veicolare, sulla sicurezza, sulla salute dei cittadini, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Art. 2 - Soggetto gestore

Soggetto gestore della ZRU Cainallo è il Comune di Esino Lario, che di seguito viene chiamato semplicemente Comune.

Art. 3 - Ambito e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione del servizio di prepagamento della sosta nelle sottostanti zone di parcheggio non custodite nel territorio del Comune di Esino Lario;

Ai sensi delle delibere di Giunta n° 34 del 18/06/13 e n°41 del 16/07/2013 sono state individuate come zona di particolare rilevanza urbanistica la località CAINALLO in quanto frequentata da molti turisti che è la base ideale per escursioni verso il gruppo delle Grigne.

La regolamentazione della sosta nella suddetta zona è così stabilita:

- A) Sosta a pagamento dalla "Forcella di Cimone alla località Vò di Moncodeno" compreso.
- B) Sosta a pagamento nell'area "Bocchetta di Cainallo";
- C) Sosta a pagamento in concomitanza con l'apertura dell'Alpeggio nell'area limitrofa alla "Chiesetta di Cainallo".
- D) Sosta vietata in entrambi i lati della strada "dalla cabina dell'ENEL alla Forcella di Cimone" escluse le aree di cui alla lettera "A" e "B" del presente dispositivo;

Si allega cartina topografica con indicazione delle aree sopradescritte che diviene parte integrante del presente regolamento.

Art. 4 - Caratteristiche delle cartelle – “Gratta e Sosta”

1 - I tagliandi realizzati a mezzo stampa più colori su cartoncino bianco, che nel presente Regolamento vengono individuati e richiamati con la denominazione di cartelle “gratta e sosta”, saranno numerati progressivamente e conterranno i seguenti elementi caratteristici:

- a) Intestazione del Comune di Esino Lario, con la seguente indicazione “Parcheggio a pagamento”;
- b) Validità temporale della sosta, da indicarsi tramite “raschiamento” delle caselle sovrastampate.
- c) Indicazione del costo della cartella stabilito dalla Giunta Comunale.
- d) Avvertenze per l’uso della cartella (es.: esposizione sul cruscotto, raschiamento delle cartelle, ecc.);
- e) Previsione degli spazi per le caselle sovrastampate relative all’anno di riferimento (es.: 2013 - 2014 – 2015), al mese, al giorno;
- f) Indicazioni sul retro della cartella (in lingua italiana, inglese, francese e tedesco); Indicazioni inoltre a tergo in lingua italiana degli estremi di legge relativi al parcheggio non custodito (art. 7 C.d.S.), delle norme relative alla falsificazione e/o contraffazione dei tagliandi (art. 640 comma 2 codice penale).

2 - Le cartelle hanno dimensioni di cm. 16,5 x 8 e sono realizzate in cartoncino patinato.

Art. 5 - Rete distributiva

1 - Al fine di agevolare il più possibile il reperimento delle cartelle “gratta e sosta”, vengono individuati diversi punti vendita fra gli esercizi commerciali, i bar, ristoranti, le rivendite di giornali, le tabaccherie, nonché esercizi similari che assumeranno il compito di vendita dietro sottoscrizione di apposita convenzione.

2 - Nel presente Regolamento, gli esercizi commerciali vengono individuati come “rivendite”.

3 - Il Comune, tramite responsabilità diretta del servizio competente, una volta prese in carico le cartelle “gratta e sosta” nel numero prestabilito e commissionato per la stampa, provvede alla distribuzione alle rivendite dislocate in paese e nei limitrofi, tenendo un registro di carico e scarico dove annotare i vari movimenti.

Art. 6 - Obblighi per l’Ente

1 - Il Comune, con apposito atto previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada, individua le zone ZRU dove la sosta è subordinata all’esposizione di cartelle pre-pagate “gratta e sosta”:

- a) Installazione in loco di apposita segnaletica verticale con l’indicazione del tipo di parcheggio, in cui vige l’obbligo del pagamento, della tariffa giornaliera prevista.
- b) Consegna di un “contrassegno” da esporre all’esterno o verso l’esterno dell’esercizio autorizzato alla vendita.

2 - Il Comune provvede tramite i propri Uffici Comunali, al rifornimento alle rivendite autorizzate ed ai successivi approvvigionamenti di cartelle nel numero richiesto.

Resta stabilito che nei mesi invernali, non rientra tra gli obblighi dell'Ente la pulizia di sgombero neve nella zona dalla "Forcella di Cimone alla località Vò di Moncodeno" compreso.

Art.7 - Obblighi degli utenti

Gli utenti sono tenuti a:

- a) seguire le istruzioni della segnaletica verticale e tenere velocità di accesso al parcheggio non superiore al passo d'uomo;
- b) ricoverare il mezzo nei posti liberi;

l'Ente, in caso di grave intralcio alla circolazione, è autorizzato a rimuovere i mezzi senza alcuna responsabilità per collocarli altrove.

L'Utente posteggerà la propria autovettura con cautela allo scopo di evitare danni alle vetture vicine con le manovre di accesso.

Art. 8 - Diritti e doveri del rivenditore

1 - Dopo la prima fornitura di cartelle, il rivenditore sarà tenuto ad avvisare il Comune con congruo anticipo (anche mediante richiesta telefonica), circa la necessità di approvvigionamento, in modo tale da non creare disservizio all'utenza.

2 - Il rivenditore avrà inoltre l'obbligo di non rifiutare cartelle ai clienti occasionali non abituali o utenti di passaggio fornendo le informazioni necessarie al loro utilizzo. E' assolutamente vietato maggiorare da parte del rivenditore, il costo prefissato delle cartelle.

3 - Il rivenditore dovrà altresì curare che verso l'esterno del proprio esercizio rimanga affisso e ben visibile il contrassegno di "rivendita autorizzata".

4 - Il rivenditore, non più interessato allo svolgimento del servizio, potrà recedere dallo stesso previa comunicazione scritta, adeguatamente motivata, che dovrà pervenire al protocollo comunale almeno 60 giorni prima e dovrà riconsegnare all'Ente gli eventuali introiti di vendita "gratta e sosta" e i tagliandi rimasti invenduti.

Art. 9 - Norme sulla sosta nelle aree ad essa riservata

La sosta all'interno della ZRU è consentita a tutti i veicoli a motore muniti di apposita autorizzazione o "ticket-voucher" - "gratta e sosta", da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

La sosta è consentita esclusivamente nelle zone appositamente identificate con segnaletica verticale.

La sosta gratuita è sempre consentita:

-agli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana V.V.V.R., nonché del Comune di Esino Lario nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

-ai mezzi di soccorso sanitario che per motivi di servizio e/o controllo, abbiano necessità di sostare sulle zone in oggetto;

-ai veicoli dei funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D.L.vo 285/1992 – CDS, in servizio di polizia stradale.

-ai veicoli con portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.1992, n.495 art.381, commi 2 e 3, d.p.r.503/1996 art.12 comma 3.

E' comunque consentita la sosta gratuita all'interno della ZRU, per tutti i velocipedi e motocicli.

Art. 10 - Autorizzazioni

Le categorie di utenza aventi titolo a richiedere il rilascio dell'autorizzazione alla sosta sono così suddivise:

1. Affittuari di lotti boschivi nelle zone limitrofe alla ZRU del Cainallo che per esigenze oggettive e di lavoro, debbano sostare in dette zone con relativa copia di autorizzazione "denuncia di taglio bosco" da esporre sul cruscotto del mezzo dalla quale si verifichi zona e validità temporale di tale incartamento.
L'autorizzazione, valida per tutto il periodo necessario per il taglio, sarà timbrata dagli uffici comunali senza oneri a carico dell'utente previa verifica dell'assolvimento da parte dello stesso in merito agli obblighi di pagamento del canone annuo di affittanza del bosco nonché relativa "denuncia di taglio" .
2. Ai gestori dei rifugi " Bietti-Buzzi ", " Bogani", " Brioschi" e "Cainallo", verranno rilasciate n.3 autorizzazioni a titolo gratuito da esporre obbligatoriamente sui parabrezza dei mezzi.
3. Cittadini residenti nel Comune di Esino Lario che ne abbiano fatta richiesta presso gli uffici comunali.
Resta comunque stabilito che, l'autorizzazione a pagamento con validità di un anno solare, sarà rilasciata secondo le modalità stabilite da un'apposita delibera di Giunta Comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni già rilasciate qualora vengano a mancare i presupposti minimi previsti per il loro rilascio.

Art. 11 - Danni

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti

confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ente gestore del parcheggio.

L'Ente non risponderà ne' dell'autovettura o del mezzo parcheggiato, né di quanto in essa/esso contenuto.

Art. 12 - Violazioni e sanzioni

La validità dell' autorizzazione è direttamente connessa al possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina.

Nel caso di mancata esposizione dell'autorizzazione o del " ticket-voucher "- " gratta e sosta" o dell' esposizione difforme rispetto alle modalità stabilite, si procederà alle sanzioni ai sensi dell'art. 198 - 2° comma, del Codice della Strada.

La contraffazione, la duplicazione, l'alterazione, la modifica o la correzione non autorizzata delle cartelle "gratta e sosta" o delle relative autorizzazioni saranno soggetti, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle norme richiamate, a debita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente per l'adozione dei provvedimenti del caso.

L'Ente gestore del parcheggio, decorsi dieci giorni, senza che l'autovettura sia stata ritirata nelle zone ZRU e non abbia corrisposto integralmente il corrispettivo, sarà autorizzato a rimuoverla e collocarla altrove, senza alcuna responsabilità.

Art. 13 - Utilizzo proventi

L'Amministrazione Comunale istituirà un apposito capitolo di bilancio, avente destinazione vincolata, con il quale gli introiti netti, incassati a titolo di vendita delle cartelle e delle autorizzazioni nel corso dell'anno finanziario di competenza, saranno destinati prevalentemente alla manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade di accesso e al parcheggio nelle zone ZRU di Cainallo.

Art.14 - Vigilanza

L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.

Le autovetture, per accedere alle zone ZRU, dovranno essere munite di schede "gratta e sosta" o delle autorizzazioni contemplate nel Regolamento e in caso di riscontrate inadempienze, verranno conseguentemente applicate le previste sanzioni (art.12).

Art.15 - Controversie

Resta stabilito che, qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento, comprese le eventuali irrogazioni delle sanzioni di cui al precedente art.12, tra il Comune di Esino Lario e gli utenti

del parcheggio, la contesa sarà risolta dal Collegio Arbitrale che deciderà in modo rituale, secondo le previsioni del C.P.C..

Il Collegio Arbitrale sarà costituito da un membro designato da ciascuna parte ed un terzo, che fungerà da Presidente, indicato dai primi due arbitri; in caso di disaccordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Lecco su richiesta della parte più diligente.

Art.16 - Norme transitorie e finali

1 - Il presente Regolamento troverà applicazione in ogni sua parte con l'inizio del "Servizio di parcheggio a pagamento non custodito", mediante l'utilizzo di cartelle pre-pagate denominate Gratta e Sosta previste con deliberazione di Giunta Comunale.

2 - Ai rivenditori autorizzati che non si atterranno alle norme del presente Regolamento, potrà essere revocato anche definitivamente l'affidamento del servizio, salvo sanzioni più gravi da riscontrarsi caso per caso.

3 - Gli importi giornalieri potranno essere aggiornati dalla Giunta Comunale nell'ambito della determinazione annuale delle tariffe.


4 - E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di apportare le modifiche al presente Regolamento qualora si rendessero necessarie, per la sua effettiva e migliore applicazione con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

Art.17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo, divulgazione che seguirà all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

In allegato: (parte integrante del presente Regolamento)

- cartina topografica zone ZRU
- copia esemplificativa tagliando "gratta e sosta"




Rifugio A. Cainallo


1266.2


1238.2

CAINALLO

Chierica







1293.2

Bocchetta di Cainallo

110

11

Q

11



P. IVA 0043277020

Comune di ESINO LARIO Parcheggio a pagamento

Ticket giornaliero

N° **632**

Validità max

€ **2,00**

1 **giorno**
day
jour
tag

ANNO

2013 2014 2015 2016 2017

MESE

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE
MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO
SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

GIORNO

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Benvenuti a
Welcome to

Esino Lario



UNA VOLTA UTILIZZATO,
SI PREGA DI DEPOSITARLO
NEGLI APPOSITI CONTENITORI
DI RACCOLTA RIFIUTI

AVVERTENZE

- 1** Il presente tagliando "Gratta e Sosta" è valido nelle zone del Comune di Esino Lario (LC) identificate e regolamentate, nei giorni e negli orari indicati dalla cartellonistica stradale.
- 2** Raschiare completamente le caselle dell'anno, mese, giorno relativi all'inizio della sosta.
- 3** Esporre questa scheda all'interno del veicolo sul cruscotto, bene in vista.
- 4** Questa scheda non può essere ceduta a terzi se parzialmente utilizzata.
- 5** L'uso irregolare o l'indicazione di dati incoerenti comporta l'applicazione della sanzione prevista dalla normativa vigente.
- 6** Parcheggio non custodito istituito ai sensi dell'*art. 7 del Codice della Strada*. Il Comune di Esino Lario non assume pertanto responsabilità in caso di furto o danni al veicolo.

USE INSTRUCTION

Upon Your arrival in the parking area:

- 1** With a coin or with a key, scratch the imprinted area on the ticket for the year, month, day of your arrival.
- 2** Hang your ticket on the rearview mirror of your car in manner to be read from the outside.
This ticket is not transferable.

INSTRUCTIONS POUR L'USAGE

Dès Votre arrivée au parking payant:

- 1** Grattez entièrement à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'une clé les emplacements où figurent année, mois, jour de Votre arrivée.
- 2** Pendez la fiche à votre retroviseur ou mettez-la en évidence derrière le pare-brise de votre automobile: vous êtes alors en règle et pouvez stationner en respectant la durée fixée.
Cette fiche n'est pas cessible.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bei Ihrer Ankunft:

- 1** Schaben Sie mit einer Münze oder einem Schlüssel die Flächen der Parkkarte ab, auf denen Jahr, Monat, Tag Ihrer Ankunft angegeben sind.
- 2** Hängen Sie die Karte gut sichtbar an den Rückspiegel, oder legen Sie diese auf das Armaturenbrett Ihres Autos. Sie berechtigt zum Parken während der angegebenen Zeit.
Dieser Parkschein ist nicht übertragbar.